



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 63/2026

Oggetto: Ditta Società Agricola Idolea s.s - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Società Agricola Idolea s.s (P.Iva 03958710547), con sede legale in Bevagna (PG), via del Castellaccio n. 11, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Bevagna e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 90529 del 07/04/2026, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento agricolo ed agrituristico sito in Comune di Bevagna (PG), via del Castellaccio n. 11 (Foglio n. 11 part.lla n. 42, 566, 567, 578);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 2, punto F) lettera b) della DGR 7 maggio 2019 n. 627, delle acque reflue derivanti dai servizi igienici di n. 2 piazzole per attività agrituristica (4 AE) e dal fabbricato (5 AE) destinato a reception, sala di degustazione, camera con n. 2 posti letto e magazzino prodotti agricoli, e confluenti in corpo idrico superficiale (fosso poderale con recapito finale al fosso Fossatello) previo trattamento con filtro percolatore aerobico ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 11 particella n. 42 del Comune di Bevagna;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Società Agricola Idolea s.s è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Società Agricola Idolea s.s (P.Iva 03958710547), con sede legale in Bevagna (PG), via del Castellaccio n. 11, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso poderale con recapito finale al fosso Fossatello) delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici di n. 2 piazzole per attività agrituristica (4 AE) e dal fabbricato (5 AE) destinato a reception, sala di degustazione, camera con n. 2 posti letto e magazzino prodotti agricoli, siti in Comune di Bevagna (PG), via del Castellaccio n. 11 (Foglio n. 11 part.lla n. 42, 566, 567), previo trattamento con filtro percolatore aerobico ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 11 particella n. 42 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- b) Le n. 3 fosse Imhoff dovranno essere dimensionate sulla base della consistenza dei singoli insediamenti, con comparto di sedimentazione di circa 40÷50 litri/AE e compartimento del fango di 180÷200 litri/AE e dovranno essere poste distanti almeno 1 metro dai muri di fondazione dei fabbricati e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile con disposizione planimetrica tale da rendere agevoli le operazioni di estrazione dei fanghi;
- c) I degrassatori dovranno trattare esclusivamente le acque reflue "grigie" derivanti da lavandini, mentre le acque nere derivanti da WC e/o il miscuglio di acque nere e grigie dovranno confluire direttamente alla fossa Imhoff. Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni di cui al punto b);
- d) A monte del filtro percolatore aerobico dovrà essere installato idoneo pozzetto di raccolta delle acque reflue in uscita dalle fosse Imhoff, mentre a valle del filtro dovrà essere installato idoneo pozzetto di ispezione e controllo. Le acque anche meteoriche dovranno essere convogliate a valle del pozzetto di ispezione e controllo del filtro;
- e) Il filtro percolatore aerobico dovrà essere dimensionato sulla base della consistenza del complesso agricolo ed agrituristico, tenendo conto anche degli addetti (2 AE), e dovrà



rispettare i criteri e parametri dimensionali di cui al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627 (filtro percolatore aerobico a medio-basso carico, con volume specifico non inferiore a 0,15 mc/AE, oppure fattori di carico non superiori a 0,40 Kg BOD/mc giorno). Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni di cui al punto b);

- f) In caso di filtro percolatore aerobico ad uscita bassa, installare a valle del filtro una fossa Imhoff, come previsto al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 627/2019;
- g) durante la realizzazione dell'impianto, munirsi di fotografie ed elaborato grafico di aggiornamento delle opere eseguite, in ottemperanza alle prescrizioni sopra elencate;
- h) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, secondo la modulistica reperibile al link: <https://www.va.regione.umbria.it/aua>, corredata di documentazione fotografica, elaborato grafico di aggiornamento e scheda tecnica del filtro percolatore aerobico installato;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

Il rilascio della presente autorizzazione fa salvi i diritti dei terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile, in particolare all'art. 913, e l'ottenimento di altri eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc...

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)